



**COMUNE DI BERCHIDDA**  
(Prov. di Sassari)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N° 17 del 28/05/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

L'anno **2022**, addì **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore **10:30**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del sig. **Prof. Nieddu Andrea** il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Grazia Meloni**.

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenza</b>
NIEDDU ANDREA	X	SERRA MIRKO IGOR	X
SINI LUCIANO	X	MANCHINU MANUELA	X
GAIAS LETIZIA	X	SANNITU FRANCESCO	X
BERRIA ALICE	X	SANNA SILVIA	
BRIANDA MARA		COLLA SEBASTIANO	X
FRESU MAURO	X	PINNA MAURO	
ADDIS MICHELE	X		

**Presenti: 10 Assenti: 3**

Sono presenti gli Assessore Esterni MAZZA PIERA ANGELA, GAIAS FRANCESCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

## OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES); che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

**Visto** il vigente regolamento TARI.

**Considerato** che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio; che in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di "*Telefisco 2021*", ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; che secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di "*rifiuti urbani*" a livello comunitario, stabilendo che essa include:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, il quale interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;

che, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrino tra i rifiuti urbani "*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*" e, in quest'ultimo, oltre a non essere previste le attività industriali, non sono indicate neppure le attività agricole;

che tra le attività agricole rientrano anche le attività connesse indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile e sono le seguenti:

- a) commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
- b) attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
- c) attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
- d) ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

che le attività connesse producono, obiettivamente, oltre ai rifiuti agricoli anche frazioni di rifiuto urbano, e che allo smaltimento di tale tipologia di rifiuto dovrebbe provvedere in via autonoma il titolare dell'attività.

- Ritenuto** opportuno riconoscere la possibilità ai titolari di attività connesse all'agricoltura, che non vogliono affrancarsi totalmente dal servizio pubblico provvedendo autonomamente allo smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto, di continuare ad utilizzare il servizio comunale.
- Ravvisata** la necessità di introdurre per tali tipologie di utenze, comunque, un abbattimento forfetario analogamente a quanto previsto per tutti i soggetti che producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti urbani nei medesimi locali.
- Considerato** inoltre, che il vigente regolamento in materia di TARI prevede l'esclusione da tassazione dei locali a condizione che gli stessi siano del tutto privi di arredo e privi degli allacci ai pubblici servizi.
- Ritenuto** opportuno introdurre anche una diversa tassazione alle utenze domestiche che siano prive di allaccio alle utenze ed ai servizi ma che conservino al proprio interno gli arredi.
- Considerato** che tali tipologie di utenze obiettivamente non consentono un utilizzo delle stesse al pari di quelle con tutti i servizi allacciati  
che per tale motivo si ritiene opportuno applicare a tale tipologia di utenze unicamente la tariffa fissa al fine di non gravare su situazioni che vedono, di fatto, il mancato utilizzo dell'abitazione ancorché conservando all'interno della stessa gli arredi per impossibilità di collocarli in altri luoghi.
- Ritenuto** opportuno introdurre specifiche riduzioni per i nuclei familiari con all'interno soggetti disabili al 100%.
- Ravvisata** l'opportunità di procedere all'abrogazione del vigente regolamento ed all'approvazione di un nuovo testo che recepisca le varie modifiche introdotte.
- Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".
- Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.
- Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.
- Vista** la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";  
la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*".  
la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani?*", con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.  
la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 29/03/2022 ha individuato lo "Schema I" quale schema regolatorio per il servizio integrato dei rifiuti di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF.
- Visti** l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”*;

l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
- Udito** l'intervento del Sig Francesco Buganè che illustra le modifiche al regolamento;
- Uditi** gli interventi dei consiglieri riportati integralmente nel verbale di seduta;

Il Consigliere Colla Sebastiano a nome del gruppo di minoranza, per dichiarazione di voto annuncia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione in quanto : *“non abbiamo avuto modo di leggere gli atti e soprattutto, nonostante ci fossero solamente le modifiche al DUP di alcune parti, controllare se le modifiche coincidevano con il vecchio DUP”*.

Consigliere Sannitu Francesco, dichiarazione di voto: “non possiamo esprimere un giudizio perché anche l’astensione è un giudizio su una cosa che non abbiamo avuto modo di leggere perché non era pronta, semplicemente”

Il Sindaco replica : come ha spiegato il Segretario Comunale gli atti erano a disposizione dei Consiglieri nei due giorni precedenti la riunione del Consiglio così come dispone il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente invita i sigg Consiglieri a procedere alla votazione per alzata di mano;  
Con n. 8 voti favorevoli resi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

1. Di abrogare il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2021.
2. Di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto della scelta operata con la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 29/03/2022 richiamata in premessa.
4. Di prendere atto il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
5. Di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.
6. Di rendere il presente atto, con n. otto voti favorevoli resi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs, n. 267/2000

#### ALLEGATO

- REGOLAMENTO TARI

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Prof. Nieddu Andrea

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

**Si attesta:**

che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 01/06/2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

### **ESECUTIVITA'**

La presenta deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Berchidda, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Berchidda, 01/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Grazia Meloni

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 28/05/2022

Il Responsabile Del Settore Finanziario  
F.to Dott. Franco Dore

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 28/05/2022

Il Responsabile Settore Finanziario  
F.to Dott. Dore Franco